

LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CROCIERE NELL'EPOCA COVID

Rachele Genovese *

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Gli obblighi dei gestori dei terminal passeggeri, stazioni marittime, punti di imbarco e sbarco dei passeggeri – 3. Gli obblighi dei passeggeri prima dell'imbarco – 4. Gli obblighi delle «società di gestione delle navi da crociera» – 5. Considerazioni conclusive

1. – Come ormai noto, il settore del turismo è stato tra quelli più duramente colpiti dalla pandemia da covid-19 ¹. A causa delle misure fortemente restrittive a cui tutti gli Stati sono stati obbligati a fare ricorso per tentare di arginare la diffusione del virus e che hanno limitato la possibilità di spostamento dei cittadini ai soli casi di comprovata necessità e urgenza, si è assistito ad una paralisi del comparto dei viaggi turistici.

Dall'inizio della pandemia ad oggi vi è stato un continuo susseguirsi di interventi normativi di carattere emergenziale, rivolti anche al settore turistico, che si sono evoluti in base all'andamento del virus ².

* Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, Università degli studi di Sassari.

¹ Sul punto ed in tema di tutela dei viaggiatori cfr. P. Mariotti, *Turismo ed «emergenza Coronavirus»: le tutele eccezionali predisposte dal Governo italiano nel settore dei viaggi, pacchetti turistici e trasporto*, in *La nuova disciplina dei pacchetti turistici e il danno da vacanza rovinata*, a cura di C. Bidetti, R. Caminiti, P. Mariotti, Milano, 2020, 147 ss.; F. Morandi, *The Assistance to Tourists in Emergency Situations: Commitment of States, Role of Service Providers and Traveller Protection*, in questa *Rivista*, 2020, 287 ss.; A. Pepe, *L'emergenza sanitaria da coronavirus tra impossibilità sopravvenuta e impossibilità di utilizzazione della prestazione nei contratti di trasporto, di viaggio, e del tempo libero*, in *NLCC*, 2020, 596 ss.; S. Pollastrelli, *Trasporti e turismo nell'emergenza epidemiologica da coronavirus. Sfera soggettiva di protezione dei diritti dei passeggeri*, in *Il diritto nella pandemia. temi, problemi, domande*, a cura di E. Calzolaio, M. Meccarelli, S. Pollastrelli, Macerata, 2020, 105 ss.; M. Pucci, *Pacchetti turistici e diritti dei viaggiatori nell'ordinamento giuridico italiano ai tempi del coronavirus*, in *Act. Jur. Lberoam.*, 2020, 592 ss.; R. Santagata, *Crisi sistemica da emergenza sanitaria ed effetti sui contratti turistici e di trasporto*, in *NLCC*, 2021, 85 ss.

² Cfr. V. Corona, *Il contratto di pacchetto turistico*, in *Riv. it. dir. turismo*, 2020. N. speciale, 388 ss.; R. Lobianco, *I diritti dei passeggeri dei vettori aerei e marittimi nell'Unione europea all'epo-*



Nel corso del 2021 si è assistito ad una graduale ripresa del settore turistico quale conseguenza delle minori restrizioni legate agli spostamenti che hanno consentito la possibilità di effettuare viaggi e quindi anche crociere. Tuttavia, a causa della continua diffusione di varianti del virus vi è stato negli ultimi mesi un incremento dei contagi che non consente al momento la costante ripresa del settore.

Partendo dall'attuale situazione normativa, circoscritta all'ambito nazionale, con il presente contributo si intende dare conto delle principali norme sulla base delle quali, al momento in cui si scrive ³, è possibile imbarcarsi al fine di intraprendere una crociera in condizioni di sicurezza, minimizzando il rischio di contagio a bordo della nave.

Facendo capo ai più recenti provvedimenti normativi, si possono individuare essenzialmente tre aspetti, che verranno di seguito illustrati, sui quali il legislatore italiano è intervenuto in maniera più incisiva al fine di contenere la diffusione del virus a bordo delle navi da crociera. Si tratta, nello specifico, delle misure da adottare a terra prima dell'imbarco dei passeggeri e quindi dei relativi obblighi in capo ai gestori dei terminal passeggeri, stazioni marittime, punti di imbarco e sbarco dei passeggeri, degli obblighi, specialmente documentali, dei passeggeri e, infine, degli obblighi imposti alle società di gestione delle navi da crociera.

2. – Partendo dal primo dei tre aspetti sopra menzionati e oggetto di intervento da parte del legislatore nazionale, in questo paragrafo saranno prese in considerazione le misure da adottare a terra prima della partenza di una nave da crociera, con particolare riferimento agli obblighi imposti ai gestori dei terminal passeggeri, stazioni marittime, punti di imbarco e sbarco dei passeggeri. In tal senso viene innanzitutto in rilievo l'allegato n. 15 al d.P.C.M. 2 marzo 2021 ⁴ contenente le «linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità

ca del covid, in *Resp. civ. prev.*, 2021, 288 ss.; A. Romagnoli, *I riflessi del rischio sanitario da Covid-19 sul trasporto marittimo di persone*, *ibidem*, 305 ss.; E. Tuccari, *La disciplina emergenziale dei contratti del settore turistico fra tutela dei viaggiatori, delle imprese e del Paese*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, 1788 ss.

³ Gennaio 2022.

⁴ V. d.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio

organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico» ed il relativo allegato tecnico riferito alle singole modalità di trasporto così come aggiornati dall'ordinanza del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del 30 agosto 2021⁵. Tali disposizioni sono state, inoltre, da ultimo richiamate dal protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica⁶.

Le linee guida, ove si premette che «la tutela dei passeggeri che beneficiano del sistema dei trasporti non è indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale» definite come «misure di sistema», contengono in primo luogo proprio l'individuazione di tali ultime misure. Tra esse vengono in rilievo, per quanto qui interessa, le disposizioni e le raccomandazioni di carattere generale valide per tutte le modalità di trasporto. Si pensi, ad esempio, alle procedure di sanificazione e igienizzazione di tutti i locali frequentati sia dai viaggiatori che dai lavoratori; all'installazione di *dispenser* contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri che transitano nelle stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, e così via; all'obbligo di indossare una mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione individuale all'ingresso ed in caso di permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico; all'incentivazione della vendita dei biglietti attraverso sistemi telematici; all'adozione di misure organizzative volte a limitare i contatti nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni, porti e aeroporti nonché nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto.

Al di là delle disposizioni di portata generale indirizzate a tutte le modalità di trasporto, l'ordinanza del Ministero della salute del 30 agosto ha aggiornato

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19», in g.u. 2 marzo 2021 n. 52.

⁵ V. ordinanza del Ministero della salute 30 agosto 2021 sull'adozione delle «linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nel trasporto pubblico», in g.u. 1 settembre 2021 n. 209.

⁶ Si tratta del protocollo contenuto nell'allegato n. 14 all'ordinanza del Ministero della salute dell'11 novembre 2021 relativo appunto all'adozione di tale protocollo, in g.u. 15 novembre 2021 n. 272.

altresì il già citato allegato tecnico riferito alle singole modalità di trasporto. Per quanto concerne il settore marittimo e portuale, innanzitutto è fatto obbligo in capo ai vettori marittimi, o ai loro delegati, di procedere alla verifica del possesso da parte dei viaggiatori (come si illustrerà in seguito) di una delle certificazioni verdi covid-19, c.d. *green pass*, da effettuarsi prima dell'imbarco. Sono altresì dettate specifiche disposizioni al fine di limitare il più possibile i contatti tra i passeggeri ed il personale di bordo, di mantenere un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave.

Con particolare riguardo agli obblighi in capo ai gestori dei terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco e sbarco dei passeggeri, l'allegato tecnico indica le misure organizzative e di prevenzione che devono essere adottate dai terminalisti e dai vari enti di gestione delle aree portuali. Essi devono procedere alla predisposizione di un apposito piano di prevenzione e protezione con annessa analisi dei rischi e delle misure necessarie alla mitigazione del contagio. Inoltre, devono adoperarsi per la corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime avendo cura, tra l'altro, di informare l'utenza in merito ai rischi ed alle necessarie misure di prevenzione, di promuovere la più ampia diffusione di sistemi *on-line* di prenotazione e di acquisto dei biglietti, di evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito «attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione degli accessi», di programmare una frequente ed adeguata sanificazione ed igienizzazione degli ambienti frequentati dai passeggeri e delle superfici esposte al contatto.

Sempre nell'ambito delle misure da adottare a terra prima della partenza, ai sensi dell'art. 52 del citato d.P.C.M. 2 marzo 2021, viene fatto obbligo in capo ai vettori e agli armatori, tra l'altro, di acquisire la documentazione che attesti la provenienza dei passeggeri che intendono imbarcarsi per raggiungere dall'estero il territorio nazionale, di misurare la temperatura a tutti i passeggeri, di vietare l'imbarco a chi manifesta stati febbrili, di far usare ai passeggeri ed all'equipaggio i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Inoltre, ai sensi del successivo art. 53, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera, che può essere svolta solo nel rispetto delle specifiche linee guida contenute nell'allegato n. 17 allo stesso d.P.C.M. 2 marzo 2021 di cui si darà conto in seguito⁷, il comandante, prima della partenza della

⁷ V. *infra* par. 4.

nave, presenta all'Autorità marittima una dichiarazione contenente specifiche informazioni, ossia: l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie; i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo e di partenza; la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati.

3. – Venendo ora agli obblighi imposti ai passeggeri al fine di imbarcarsi su una nave in condizioni di sicurezza in termini di contenimento del contagio da covid-19, le sopra menzionate linee guida contengono una serie di raccomandazioni rivolte anche agli utenti dei servizi del trasporto pubblico, facendo leva sulla circostanza per cui «la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni, l'attuazione di corrette misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio».

Ciò premesso, si raccomanda, tra l'altro, di: evitare di utilizzare i mezzi in caso di sintomi di infezioni respiratorie acute; preferire l'acquisto dei biglietti per via telematica; utilizzare dispositivi individuali di protezione; rispettare la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle aree di sosta e di transito; igienizzare spesso le mani nel corso del viaggio. Inoltre, come anticipato nel paragrafo precedente, a far data dal primo settembre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (che al momento in cui si scrive è fissata al 31 marzo 2022⁸), è consentito l'accesso alle navi ed ai traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale esclusivamente ai possessori di una delle «certificazioni verdi covid-19» (*green pass*). Tuttavia, il solo possesso del *green pass* non è l'unico requisito che un passeggero in arrivo (o di rientro) in Italia deve possedere in quanto, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministero della salute del 16 aprile 2021⁹, «chiunque fa ingresso per una qualsiasi

⁸ Vedasi art. 1, d. l. 24 dicembre 2021 n. 221, «proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19», in g.u. 24 dicembre 2021 n. 305.

⁹ Cfr. ordinanza del Ministero della salute del 16 aprile 2021 relativa a ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, in g.u. 17 aprile 2021 n. 92, cui ha fatto seguito la circolare del Ministero della salute del 15 maggio 2021 avente ad oggetto le «indicazioni per l'utilizzo del *Passenger Locator Form* digitale per i pas-

durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale»¹⁰. Si tratta, nello specifico, del *Passenger Locator Form* (PLF) che, in sintesi, consiste in un documento digitale per la localizzazione dei passeggeri introdotto sulla base di una decisione della Commissione dell'Unione europea¹¹ su raccomandazione del Consiglio¹². Tale documento, una volta inserito nella c.d. «piattaforma di scambio PLF», che a sua volta consente uno scambio sicuro, tempestivo ed efficace di dati tra le autorità competenti degli Stati membri, rende possibile il rapido tracciamento dei passeggeri che possono essere stati esposti al virus¹³.

Tali adempimenti da parte di tutti i passeggeri, e dunque anche dei crocieristi, in arrivo in Italia da territori esteri di cui agli elenchi contenuti nel citato allegato 20 al d.P.C.M. 2 marzo 2021 e periodicamente aggiornati, sono stati da ultimo richiamati nell'ordinanza del Ministero della salute del 14 dicembre 2021¹⁴ in osservanza della quale viene fatto obbligo in capo ai passeggeri di presentare al momento dell'imbarco al vettore o a chiunque sia

seggeri in ingresso in Italia ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'ordinanza del 16 aprile 2021», nel sito *web* www.salute.gov.it.

¹⁰ Va precisato che gli elenchi di cui al citato allegato 20 al d.p.c.m. 2 marzo 2021 sono periodicamente aggiornati e consultabili sul sito web del Ministero della salute www.salute.gov.it.

¹¹ V. decisione di esecuzione (Ue) 2021/858 della Commissione del 27 maggio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti dei passeggeri identificati tramite i moduli di localizzazione dei passeggeri, in g.u.c.e. 28 maggio 2021 L 188, seguita dalla decisione di esecuzione (Ue) della Commissione del 22 luglio 2021 che modifica ulteriormente la decisione 2017/253, in g.u.c.e. 23 luglio 2021 L 263.

¹² V. raccomandazione (Ue) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di covid-19, in g.u.c.e. 14 ottobre 2020 L 337, seguita dalla raccomandazione (Ue) 2021/961 del Consiglio del 14 giugno 2021 che modifica la raccomandazione (Ue) 2020/1475, in g.u.c.e. 16 giugno 2021 L 213.

¹³ Per maggiori dettagli sul *Passenger Locator Form*, consultare il sito *web* dedicato al PLF www.euplf.eu, ed il sito *web* del Ministero della salute www.salute.gov.it.

¹⁴ V. ordinanza del Ministero della salute del 14 dicembre 2021 relativa a ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, in g.u. 15 dicembre 2021 n. 297.

deputato ad effettuare i controlli: *a)* il PLF; *b)* la certificazione verde covid; *c)* la certificazione di avvenuta effettuazione di un test che abbia dato esito negativo al virus.

4. – Rispetto ai due precedenti ambiti, ossia agli obblighi dei gestori dei terminal passeggeri, stazioni marittime, punti di imbarco e sbarco dei passeggeri riguardo alle misure da adottare a terra prima della partenza ed agli obblighi in capo ai passeggeri, per i quali, come si è visto, si fa riferimento a norme di carattere tendenzialmente generale, per quanto concerne gli obblighi imposti alle società di gestione delle navi da crociera vengono invece in rilievo specifiche disposizioni volte a regolamentare la gestione dell'emergenza legata al virus a bordo delle navi da crociera. Infatti, il già citato d.P.C.M. 2 marzo 2021, oltre alle disposizioni circa gli obblighi dei vettori e degli armatori prima della partenza della nave ed alle «linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato n. 15¹⁵, contiene altresì due allegati che rilevano ai fini della presente analisi. Nello specifico, si fa riferimento all'allegato n. 17 sulle «misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 a bordo delle navi da crociera» e relativo protocollo e all'allegato n. 28 ossia il «protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio». Entrambi i documenti si compongono di misure molto dettagliate. Senza pretesa di esaustività, si cercherà di dare conto delle principali disposizioni volte al contenimento della diffusione del covid-19 a bordo delle navi da crociera.

Partendo dall'allegato n. 17, nel preambolo si legge che «le società di gestione sono tenute a identificare e valutare i rischi associati alle proprie navi ed al personale navigante allo scopo di progettare adeguate misure di mitigazione» e che pertanto «le società di gestione delle navi da crociera di qualsiasi bandiera [...] che scalano i porti nazionali, dovranno sviluppare piani e procedure per fronteggiare i rischi associati all'emergenza in argomento». Inoltre, le società di gestione devono individuare una «funzione» a bordo che si assuma la responsabilità di supervisionare e implementare il protocollo stesso e devono altresì «assicurarsi che presso i porti di scalo i passeggeri e i membri dell'equipaggio possano ricevere, se necessario, cure mediche».

¹⁵ V. *supra* par. 2.

Venendo al protocollo sulle «misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 a bordo delle navi da crociera»¹⁶, che si applica alle navi di qualsiasi nazionalità adibite a servizi di crociera che scalano i porti nazionali, esso contiene innanzitutto una serie di informazioni sul coronavirus. Il protocollo prosegue con le misure da adottare a terra prima dell'imbarco, in particolare tutti i visitatori, sia ospiti, sia equipaggio, vengono sottoposti ad uno *screening* pre-imbarco al fine di garantire che non vi siano rischi di contagio a bordo. Sono poi previste una serie di misure per affrontare i rischi associati al covid-19 durante il viaggio quali il monitoraggio e lo *screening* quotidiani sia dell'equipaggio che dei passeggeri, l'utilizzo di dispositivi di protezione, auto distanziamento a bordo, pulizia e disinfezione dei locali, misure igienico-sanitarie. Va altresì precisato che, ai sensi del già citato art. 53 d.P.C.M. 2 marzo 2021, gli scali sono consentiti solo negli Stati e nei territori di cui agli elenchi predisposti e aggiornati dal Ministero della salute e che «sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione del contagio».

Analogamente alle misure adottate prima dell'imbarco sono altresì dettate precise disposizioni in merito al monitoraggio della salute del personale navigante e dei passeggeri prima dello sbarco in modo da garantire che siano «sufficientemente sani da poter sbarcare e viaggiare ai fini del rimpatrio».

Infine, il protocollo definisce le modalità di gestione di un focolaio di covid-19 a bordo di una nave che le società di gestione delle navi da crociera devono seguire¹⁷. In particolare, nel caso una persona a bordo mostrasse sintomi riconducibili a infezione da covid-19 la stessa deve essere immediatamente segnalata e deve essere attivato il piano di gestione dell'epidemia. Si deve procedere all'isolamento dei casi sospetti e confermati ed alla loro cura, nonché alla segnalazione al prossimo porto di scalo. Una volta sbarcati i casi sospetti e quelli confermati le cabine e gli alloggi dei pazienti e dei contatti stretti devono essere puliti e disinfettati secondo i «protocolli di pulizia e disinfezione per cabine infette».

Per quanto riguarda invece il «protocollo per raggiungere una nave per

¹⁶ In tema di protocolli adottati per contenere la diffusione del covid-19 a bordo delle navi da crociera v. C. Telesca, *L'impatto della pandemia da covid-19 sul settore crocieristico*, in *Dir. maritt.*, 2021, 43 ss.

¹⁷ Sul punto cfr. in dottrina M. Lopez De Gonzalo, *Navigare nell'emergenza: crociere e covid-19*, in *Riv. it. dir. turismo*, n. speciale, 2020, 424 ss.

l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio» di cui all'allegato n. 28, esso ha lo scopo di facilitare il viaggio sicuro dei marittimi in modo che essi possano raggiungere la nave, rientrare nel proprio domicilio, effettuare i cambi di equipaggio e uscire liberamente durante gli scali attraverso la corretta applicazione delle misure a contrasto della diffusione del virus. Sul punto, come precisato nella premessa dell'allegato stesso, è intervenuta più volte l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), specie per quanto riguarda i cambi di equipaggio¹⁸, attraverso una serie di circolari richiamate nella stessa premessa.

Viene inoltre fatto obbligo in capo alle società di gestione di istruire i lavoratori marittimi in merito, tra l'altro, all'adozione «di ogni misura di contenimento del rischio di contagio e di controllare la propria salute durante il tempo trascorso nel luogo di residenza, in particolare nei 14 giorni che precedono la partenza dal luogo di residenza o, eventualmente, dall'albergo nei pressi del luogo di partenza» ed alla notifica da presentare alle Autorità competenti del luogo di imbarco circa le proprie generalità indicando la nave sulla quale prenderanno servizio.

I lavoratori marittimi, a loro volta, saranno obbligati a controllare la propria temperatura due volte al giorno a partire dai quattordici giorni che precedono la partenza e a conservare le relative registrazioni fino all'imbarco, informare tempestivamente la società nel caso di comparsa di sintomi da covid-19, acquisire familiarità con le informazioni generali sul virus fornite dalla società, rispettare tutte le misure di protezione e controllo delle infezioni (distanziamento sociale, adozione delle misure igienico-sanitarie, utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ecc.), preparare la documentazione e le certificazioni necessarie per l'imbarco e il viaggio.

La società di gestione, al fine di minimizzare il rischio di contagio si occupa altresì di organizzare gli spostamenti dei marittimi fino all'imbarco e di verificare lo stato di salute degli stessi prima dello sbarco «così da mitigare il rischio di contagiare altre persone dopo aver lasciato la nave».

¹⁸ Sul tema del cambio dell'equipaggio a bordo delle navi in tempo di coronavirus cfr. F. Munari, *Pandemic and Port Operations in the EU: a Legal Analysis*, in *Dir. maritt.*, 2021, 292 ss.; M. Sormani, *L'impatto del covid-19 sull'avvicendamento degli equipaggi marittimi. Disamina delle principali misure adottate a livello nazionale, europeo e internazionale*, in *Dir. maritt.*, 2020, 1023 ss.

5. – Da questa rapida panoramica sulle misure necessarie a garantire lo svolgimento di una crociera in condizioni di sicurezza in termini di riduzione del rischio di diffusione del covid-19, emerge l'enorme sforzo legislativo per consentire la ripresa dei viaggi compatibilmente con l'andamento della diffusione del virus e l'impegno, evidentemente anche finanziario, delle società di gestione delle navi da crociera per rendere le stesse conformi alle disposizioni normative.

Tuttavia, non potendo negare che, ad esempio, le procedure d'imbarco risultano certamente meno snelle ed agevoli rispetto al periodo pre-covid e che alcuni elementi tipici di una crociera intesa come un "momento di *relax*" vengono meno (si pensi, ad esempio, al divieto di escursioni libere se non sussistono le condizioni per garantire che esse si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei partecipanti, piuttosto che all'utilizzo contingentato delle strutture a bordo della nave quali piscine, palestre, sale giochi ecc. che rappresentano tipicamente dei punti di svago), si potrebbe immaginare che tale scenario possa disincentivare chi vorrebbe imbarcarsi su una nave da crociera per trascorrere un periodo di vacanza sereno e senza pensieri. D'altra parte le misure fin qui illustrate sono a dir poco imprescindibili sol che si consideri che nonostante la loro applicazione giungono notizie di contagi a bordo di navi da crociera che inevitabilmente ne stravolgono la funzione, ossia quella del viaggio di piacere e di *relax*¹⁹. Ad ogni modo, non si può far altro che auspicare una ripresa del settore crocieristico anche quale segnale di ritorno alla tanto desiderata "normalità".

¹⁹ Sul punto cfr. le notizie su alcuni quotidiani on line, Covid: focolaio a bordo di una nave da crociera Msc a Genova. A bordo più di cento positivi (rainews.it); Nave da crociera con 150 positivi a Genova: passeggeri italiani verso le loro abitazioni, stranieri nelle Rsa (ilmessaggero.it); Allarme Usa per le crociere, dal Brasile all'Europa è emergenza Covid: centinaia i contagiati - La Stampa; Covid: 55 positivi su nave da crociera partita dalla Florida - Nord America - ANSA; Covid, torna l'incubo sulle navi da crociera: 48 positivi sulla Symphony of the Seas - Il Mattino.it.

Abstract

Partendo dall'attuale quadro normativo nazionale, il presente lavoro tiene conto delle principali norme anti-covid che regolano l'imbarco e la permanenza a bordo di navi da crociera al fine di intraprendere il viaggio in condizioni di sicurezza, minimizzando il rischio di contagi. In particolare, l'autore si sofferma sugli obblighi in capo ai gestori di terminal passeggeri, stazioni marittime, punti di imbarco e sbarco dei passeggeri, nonché sugli obblighi dei passeggeri e delle compagnie marittime che gestiscono le navi da crociera.

On the basis of current national regulatory framework, this paper takes into account of the anti-covid main rules governing the boarding and stay on board cruise ships in order to undertake the journey safely, minimizing the risk of contagion. Particularly, the author focuses on the obligations of passenger terminal operators, marine stations, passenger board and disembarkation points, as well as on passengers and shipping company obligations.